ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - NOMINA PARTECIPANTI ALLA COMMISSIONE ALER PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ – BIENNIO 2014/2015

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a norma dell'art. 35, comma 1, della L.R. 27/2009, i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le Aler sostengono gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario degli immobili assegnati;

Dato atto che l'articolo 3, della convenzione allegata identifica i beneficiari dei contributi di sostegno come segue: *"beneficiari dei contributi economici di sostegno, da riconoscere a cura della Commissione, potranno essere gli assegnatari di alloggi cui all'art. 1, comma 3 lett. a) del r.r. 1/2004 e s.m.i. (canone sociale) ovvero:*
- i conduttori di alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione nonché di costi di gestione, che versino in condizioni economiche accertate tali da non poter far fronte al pagamento del canone di locazione e/o dei servizi prestati da Aler (spese condominiali) e che abbiano manifestato lo stato di bisogno ai fini del contributo.
All'interno di tale categoria la priorità sarà data agli assegnatari di alloggi a canone sociale che ai sensi dell'art. 31 comma 4, lett. a) e b) della L.R. 27/09 rientrino nell'area di protezione che ricomprende i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.230 euro. In tale area, fino a 8.205 euro ISEE-ERP rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente o assimilato. Nei valori tra € 8.205,00 ed € 9.230,00 ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino ad € 9.230,00, con la tipologia di reddito imponibile sopraddetta, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale per un importo complessivo di € 10.909,00;
Saranno altresì beneficiari del contributo gli assegnatari che, ai sensi dell'art. 31 comma 4, lett. b) della L.R. 27/09 rientrino nell'area dell'accesso che ricomprende i nuclei con ISEE-ERP da 9.231 a 14.357 euro; intendendosi che gli assegnatari appartenenti alle ulteriori aree di seguito riportate potranno beneficiare del contributo esclusivamente nei termini di ciascuna indicati;
area di permanenza: per i nuclei con ISEE-ERP fino a €. 35.000 euro: solo in casi eccezionali e dettagliatamente motivati.
Non potranno beneficiare del contributo gli assegnatari di alloggi locati a canone moderato.
Gli importi di cui sopra potranno essere modificati a seguito di eventuali nuove disposizioni di legge, e vengono periodicamente aggiornati in base all'indice ISTAT.
Il comune e l'Aler danno comunque specifica informazione delle procedure di domanda agli utenti collocati nelle fasce suindicate sino all'area di permanenza";

Dato atto che per le finalità di cui sopra è istituita, senza oneri, una commissione, di cui fanno parte anche i rappresentanti del Comune di Castellanza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 14.10.2010, in scadenza il 31.12.2013, con la quale si approvava la convenzione/regolamento per l'erogazione dei contributi di solidarietà per gli assegnatari di alloggi di proprietà Aler di Varese ubicati a Castellanza e si procedeva con la nomina di n. 2 commissari per il Comune di Castellanza;

Dato atto che con comunicazione del 10.03.2014, ns prot. n. 5362 del 13.03.2014, l'Aler trasmetteva il testo della convenzione per l'erogazione del contributo di solidarietà da approvare in Giunta Comunale, con validità per il biennio 2014/2015 (allegato 1);

Ritenuto di far propria l'allegata convenzione che definisce le modalità di funzionamento della commissione per l'erogazione dei contributi di solidarietà e di nominare due rappresentanti del Comune per esaminare le richieste di contributi di solidarietà presentate per i cittadini di Castellanza;

Visti gli articoli n. 36, lettera m, dello Statuto Comunale e n. 29, comma 2, del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che assegnano alla Giunta Comunale la nomina delle commissioni non di competenza del Consiglio Comunale;

Ritenuto di nominare nella citata commissione con Aler i Sig.ri:
- Assessore pro - tempore Matteo Sommaruga con funzione di Presidente;
- Assistente Sociale Mariangela Scazzosi con funzione di membro esperto;

che parteciperanno alle riunioni previa acquisizione del parere favorevole della Giunta Comunale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Politiche Sociali, in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. di approvare il testo della convenzione che definisce le modalità di funzionamento della commissione per l'erogazione dei contributi di solidarietà inviata da Aler con comunicazione del 10.03.2014, ns prot. n. 5362 del 13.03.2014 (allegato 1) – biennio 2014/2015;

2. di nominare quali membri del Comune che faranno parte della commissione ALER per l'erogazione dei contributi di solidarietà richiesta dai cittadini di Castellanza, i seguenti nominativi:
   - A.S. Mariengela Scazzosi con funzione di membro esperto,
   - Assessore Matteo Sommaruga con funzione di Presidente;

   che parteciperanno alle riunioni previa acquisizione del parere favorevole della Giunta Comunale;

3. di demandare alla Responsabile del Settore Politiche Sociali, Dott.ssa Isabella Airoldi, la sottoscrizione della Convenzione, in rappresentanza del Comune di Castellanza, e la predisposizione degli eventuali impegni di spesa;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Aler unitamente allo schema di convenzione;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000;